

ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO CHE INTENDONO ESERCITARE L'OPZIONE PER IL DIRITTO DI VOTO ALL'ESTERO PER CORRISPONDENZA

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13.1.2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14.1.2026, è stata fissata nei giorni 22 e 23 marzo 2026 la data del Referendum ex art. 138 della Costituzione per la modifica di alcuni articoli della Costituzione (c.d. "Riforma della giustizia").

Gli **elettori residenti in Italia** che, per motivi di **lavoro, studio o cure mediche**, si trovano temporaneamente all'estero **per un periodo di almeno tre mesi**, nel quale ricade la data di svolgimento del prossimo Referendu), nonché i **familiari con loro conviventi, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza** a norma dell'art. 4-bis, comma 1, Legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Per ricevere il plico elettorale (contenente la scheda per il voto) all'indirizzo di temporanea dimora all'estero, i sopramenzionati elettori dovranno trasmettere **DIRETTAMENTE** al proprio Comune d'iscrizione nelle liste elettorali un'apposita **opzione entro mercoledì 18 febbraio 2026.**

L'opzione (esercitabile tramite il modulo allegato o in carta libera) deve essere inviata al Comune di iscrizione nelle liste elettorali per posta, posta elettronica ordinaria o certificata. Alternativamente, può essere presentata a mano, anche da una persona delegata dall'interessato.

L'opzione, obbligatoriamente corredata di copia di valido documento d'identità dell'elettore e copia della tessera elettorale, deve in ogni caso contenere l'**indirizzo postale estero completo a cui andrà inviato il plico elettorale** così come l'indicazione dell'Ufficio consolare competente per territorio. Essa deve inoltre contenere una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'ammissione al voto per corrispondenza, ossia di trovarsi temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi (nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni) **in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti** oppure di essere familiare convivente di un cittadino che rientra nelle predette condizioni. Tale procedura si applica anche ai cittadini italiani iscritti all'AIRE temporaneamente dimoranti in una CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE diversa da quella di stabile residenza.

L'opzione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).

È possibile revocare l'opzione presentata secondo le modalità di cui sopra **entro lo stesso termine (18 febbraio 2026).**

Si ricorda infine che l'opzione è valida esclusivamente per la consultazione elettorale cui si riferisce